

APPROFONDIMENTI | *Dottrina*

Esperto Legale - Società

Consorzi, confidi e società consortili

a cura di Tofani Cristiano Augusto, De Ficchy Francesco

Sommario: 1. Il contratto di consorzio. – 2. Le diverse tipologie di consorzio. – 3. Le società consortili: introduzione e caratteri essenziali. – 4. (Segue): La disciplina da applicare: orientamenti interpretativi. – 5. Deroghe alla disciplina societaria. – 6. Un particolare tipo di consorzio: il confidi (consorzio di garanzia collettiva dei fidi).

1. Il contratto di consorzio.

Gli imprenditori se intendono cooperare possono scegliere diversi strumenti giuridici, come i contratti con finalità consortili: e più specificatamente i consorzi e le società consortili. Preliminarmente appare necessario chiarire in cosa consiste la finalità consortile che accumuna entrambe le forme giuridiche summenzionate: l'intento tipico che anima i partecipanti non è tanto il conseguimento di un profitto, tipico ed essenziale nelle società lucrative, ma il beneficio di poter usufruire dei beni e servizi prodotti e messi a disposizione dall'impresa consortile in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale diretto, che può consistere in un minor costo sopportato o in un maggior ricavo conseguito.

Nel dettaglio, il consorzio è un'associazione di persone fisiche e giuridiche che nasce con lo scopo di realizzare, tramite un'organizzazione in comune, un interesse proprio di ciascun partecipante (consorziato), offrendo condizioni economiche più vantaggiose o realizzando interessi che altrimenti il singolo non avrebbero potuto raggiungere.

L'art. 2602 cod. civ. prevede che *“con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”*. Pertanto, necessaria è la qualità di imprenditore sia al momento della stipulazione del contratto di consorzio, sia durante il suo svolgimento (1)

Secondo la disciplina generale – che si applica a tutti i tipi di consorzio - tale contratto ai sensi dell'art. 2603 cod. civ. deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità, e deve contenere necessariamente i seguenti elementi quali, *inter alia*:

(i) **l'oggetto e la durata del contratto:** essenziale è la determinazione dell'oggetto; il contratto di consorzio è per sua natura un contratto di durata, ove non venga pattuito diversamente dalle parti, l'art. 2604 cod. civ. fissa una durata massima pari a 10 anni: tale disposizione ha applicazione generale, e vale anche per i consorzi limitativi della concorrenza, per cui viene derogato l'art. 2596 cod. civ., che fissa a 5 anni la durata massima per i patti limitativi della concorrenza;

(ii) **la sede dell'ufficio eventualmente costituito:** ciò ha rilievo per la localizzazione dell'organizzazione consortile in funzione delle comunicazioni e notificazioni da farsi;

(iii) **gli obblighi assunti e contributi dovuti dai consorziati;**

(iv) **le attribuzioni e i poteri degli organi consortili in ordine alla rappresentanza in giudizio:** la disciplina legislativa in materia è molto scarna ed è rimessa all'autonomia contrattuale dei consorziati. Di regola, un consorzio presenta un'assemblea, le cui delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati (ai sensi dell'art. 2606 cod. civ.); un organo con funzioni gestorie ed esecutive, ai quali sono rimesse l'esecuzione delle deliberazioni e la vigilanza sull'adempimento delle obbligazioni assunte;

(v) **le condizioni di ammissione dei nuovi consorziati:** il contratto di consorzio in linea di massima è un contratto aperto, che ammette l'ingresso di nuovi partecipanti senza il consenso di tutti gli attuali consorziati, al fine di realizzare in maniera più compiuta lo scopo per il quale è stato costituito. Necessario però è l'indicazione di tale facoltà nell'atto costitutivo, con previsione degli specifici requisiti oggettivi e soggettivi richiesti;

(vi) **i casi di recesso ed esclusione:** il singolo consorziato può decidere di recedere dal contratto per sua volontà o per decisione degli altri, ciò si verifica tipicamente in caso in cui si verifichi un inadempimento. Necessario però è l'indicazione dei casi di recesso e esclusione nell'atto costitutivo. Al consorziato ceduto viene attribuita la liquidazione della sua quota di partecipazione al fondo consortile;

(vii) **le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati;**

(viii) **le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione, ove si tratta di un consorzio che abbia per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi.**

2. *Le diverse tipologie di consorzio.*

La definizione legislativa comporta che – a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 377 del 1976 - il consorzio ricomprende due distinti fenomeni della realtà: da un lato i consorzi di disciplina e dall'altro i consorzi di coordinamento.

Il primo tipo, definito anche consorzi con attività interna, è finalizzato alla creazione di un'organizzazione unitaria a cui è rimesso il coordinamento dei singoli consorziati, mediante la predisposizione di direttive con efficacia vincolante. All'interno di questa tipologia vi rientrano anche i “consorzi con funzione anticoncorrenziale”, i quali hanno quale oggetto esclusivo o prevalente la disciplina della reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori che svolgono la medesima attività o attività similari. Nel caso in cui il consorzio ha come unico oggetto la limitazione della concorrenza, si configura un'ipotesi ulteriore di patti limitativi della concorrenza, disciplinati dall'art. 2596 cod. civ.

Il secondo tipo di consorzi, ovvero quelli con attività esterna, realizzano un'integrazione delle attività di impresa consorziate mediante la gestione in comune di una o più fasi dell'impresa, ovvero di qualsiasi momento del ciclo produttivo, che può coincidere con l'acquisto delle materie prime sino alla vendita del prodotto finito. In questi casi il consorzio assume rilievo esterno, ovvero come soggetto autonomo e come centro di imputazione di rapporti giuridici, ed è titolare del fondo consortile, i cui caratteri verranno illustrati di seguito.

La natura di imprenditore del consorzio con attività esterna è stato un tema dibattuto in dottrina in particolare prima della novella del 1976 (2) mentre è ormai accettata dalla giurisprudenza. Il dibattito rimane con riferimento alla “*specificazione qualificata dell'attività esercitata, e in particolar modo la relazione intercorrente fra la natura delle imprese consorziate e la natura dell'impresa consortile: questione di notevole rilievo, ai fini dell'applicazione delle diverse normative settoriali, e da risolvere naturalmente caso per caso, avuto riguardo alla funzione svolta in concreto dall'organismo associativo di cui si tratta*” (3).

A tal punto, si pone un duplice ordine di esigenze, ovvero da un lato portare a conoscenza dei terzi l'esistenza del consorzio, quale soggetto titolare dell'obbligazione, e dall'altro tutelare gli stessi mediante la costituzione di un fondo consortile su cui possono soddisfare le obbligazioni assunte.

Pertanto, l'ordinamento ai sensi dell'art. 2612 cod. civ. interviene a tutela dei terzi imponendo per i consorzi con attività esterna un regime di pubblicità, mediante il deposito per l'iscrizione di un estratto del contratto presso l'ufficio del registro delle imprese, e prevedendo l'indisponibilità del fondo consortile da parte dei consorziati per tutta la durata del contratto. Il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con i medesimi; è dotato di autonomia patrimoniale perfetta e rappresenta la garanzia a favore delle obbligazioni assunte dal consorzio: da ciò deriva che i creditori personali dei singoli consorziati non possono agire esecutivamente sul fondo né chiedere la liquidazione della quota del singolo consorziato o espropriarla.

3. Le Società consortili: introduzione e caratteri essenziali.

L'espressione "*società consortile*" è stata adottata nel linguaggio legislativo con la novella del 1976, sancendo espressamente all'art. 2615-ter cod. civ. (4) l'ammissibilità delle società consortili, seppure nella pratica degli affari anche prima di tale riforma si era soliti perseguire gli obiettivi del consorzio, utilizzando una diversa struttura giuridica, ovvero quella della società, e più precisamente delle società per azioni o delle società cooperative. Ciò garantiva ai soggetti aderenti la possibilità di accedere ad un regime a responsabilità limitata – precedentemente escluso per i consorzi – e allo stesso tempo godere di una corporate governance dettagliatamente disciplinata dal legislatore e con meno possibilità di litigiosità interna.

La novella del 1976 consente esplicitamente che taluni tipi societari assumano quale oggetto statutario un'attività consortile, cioè un'attività di carattere mutualistico e quindi incompatibile con lo scopo di lucro proprio delle società (almeno quando l'attività venga svolta secondo le regole della mutualità c.d. pura) rendendo peraltro inutile l'inserimento nell'atto costitutivo o nello statuto di clausole concernenti il conseguimento, la ripartizione e la distribuzione degli utili (5).

Si afferma dunque, sotto il profilo organizzativo, che rispetto alla fattispecie società-organo del consorzio, nelle tre configurazioni di organo giuridico, organo economico, doppia società (Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 114) l'unica figura normativamente contemplata è quella della società-consorzio in senso stretto, ovvero la costituzione di una "unica" società che ha come oggetto sociale gli scopi previsti dall'art. 2602 cod. civ.

Quindi, il legislatore dà piena legittimazione ai consorzi costituiti con la forma dei modelli societari per lo svolgimento esclusivo dei compiti propri dei consorzi con attività esterna (6) : non è pensabile infatti l'utilizzo della struttura societaria se non per svolgere in comune attività con i terzi, requisito proprio di tutti i contratti associativi in senso stretto. A sostegno di tale soluzione, si evidenzia anche un rilievo di ordine sistematico, ovvero la normativa delle società consortili non è inserita tra le disposizioni generali, ma in una sezione autonoma (sezione II-bis), collocata subito dopo quella riguardante i consorzi con attività esterna (7).

Tale disposizione individua le specifiche forme giuridiche che possono essere utilizzate: più specificatamente la forma delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, quindi con esclusione delle società semplici.

Non vengono invece menzionate nella disposizione le società cooperative: la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria sono orientate nel senso di ammetterne l'inclusione, in quanto si ravvisano un'affinità causale tra consorzio e cooperativa, a differenza che per le società con scopo di lucro per le quali si ritiene necessario un esplicito rinvio del legislatore dato il problema della compatibilità della struttura sociale con la funzione consortile.

Non manca però un orientamento minoritario (8) che, facendo leva sul silenzio dell'art. 2615-ter cod. civ., evidenzia una distinzione tra causa mutualistica e consortile e una differenziazione tra i diversi scopi realizzati da tali strutture giuridiche ovvero il risparmio di spesa o incremento di salario appartenente alla prima e l'aumento di profitto relativo alla seconda.

4. (Segue): La disciplina da applicare: orientamenti interpretativi.

Sebbene con tale riforma si sia innanzitutto fatta chiarezza circa l'esplicito riconoscimento di queste società nel nostro ordinamento, restano però dei dubbi interpretativi circa la disciplina da applicare alle medesime, se quella dei consorzi e/o quella delle società, mancando uno specifico corpus di norme e una regola che rinvii all'applicazione dell'una o dell'altra.

Sul punto si dividono tre linee interpretative: una prima tesi ritiene di dover applicare la disciplina dei consorzi, una seconda quella societaria, derivante dalla struttura, un terzo orientamento invece individua un'ipotesi intermedia che applica sia le regole societarie sia quelle dei consorzi.

Quest'ultima tesi, condivisa sia dalla dottrina (9) che dalla giurisprudenza (10), in auge soprattutto nel periodo antecedente la riforma del 1976, afferma che le società consortili debbano essere regolate secondo l'incerta distinzione tra aspetto formale e aspetto sostanziale del rapporto: ossia applicando le norme sulla società per quanto riguarda l'organizzazione dell'ente e i rapporti con i terzi, mentre quelle sui consorzi relativamente alla funzione perseguita, alle competenze degli organi sociali e ai rapporti tra i consorziati.

I sostenitori di tale tesi ritengono di dover applicare l'art. 2615, secondo comma, cod. civ. che sancisce la responsabilità solidale del fondo consortile del singolo consorziato per le obbligazioni assunte per proprio conto dagli organi del consorzio, nonostante la forma societaria dell'organizzazione comune. Tale disposizione risulta essere in contrasto circa l'applicazione di tale tesi e viene pertanto utilizzata da coloro che sostengono l'applicazione delle regole societarie, utilizzando quali altre argomentazioni l'assenza di qualsiasi dettato legislativo e la difficoltà di distinguere norme attinenti alla sostanza e norme attinenti alla forma del fenomeno in questione.

La seconda tesi, sostenuta sia dalla giurisprudenza di legittimità (11) che di merito (12), è favorevole all'applicazione esclusiva della disciplina dei consorzi, dando quindi prevalenza alla causa consortile più che alla struttura. A sostegno di ciò richiamano innanzitutto la collocazione sistematica dell'art. 2615-ter all'interno del capo dedicato ai consorzi, e in secondo luogo la circostanza secondo cui il modello societario non viene adottato per raggiungere la sua funzione tipica, ovvero quella lucrativa (13) (cioè il conseguimento di utili), ma le finalità consortili, menzionare con il rinvio all'art. 2602 cod. civ.

Tale orientamento pare scartarsi per la stessa motivazione del precedente, ovvero sarebbe inutile il secondo comma della disposizione in esame, in quanto già la disciplina consortile ammette dei contributi periodici per i consorziati.

Tutte queste ragioni portano ad accogliere la prima tesi, ovvero quella condivisa dalla

maggioranza della dottrina (14) e dalla giurisprudenza di merito (15) e di legittimità (16), che prevede l'applicabilità tout court della disciplina societaria, cioè delle regole specifiche in base al regime giuridico prescelto, nonostante vi sia una diversa causa associativa.

Le argomentazioni a sostegno di tali tesi si ricavano a contrario dal tenore letterale dell'art 2615-ter, secondo comma, cod. civ., il quale appunto a detta della Corte di Cassazione *“sarebbe superfluo ove fosse senz'altro applicabile la disciplina generale dei consorzi, e si spiega, invece, proprio perché quella disciplina, in difetto di tale norma derogatoria, sarebbe destinata a cedere qui il passo alla regola propria delle società di capitali, in base alla quale non è consentito porre a carico dei soci prestazioni accessorie in denaro”*.

Inoltre, se si dovesse aderire alla teoria mista, con contestuale applicazione di entrambe le discipline, non si avrebbe una regola precisa, per cui ciò determinerebbe una diversità di soluzioni, talora incerte, a discapito dell'esigenza di certezza del diritto.

Quindi, l'adesione a tale ultimo orientamento tende a valorizzare la volontà dei soggetti aderenti (18), che hanno deciso di perseguire gli scopi consortili mediante la costituzione di una società, con contestuale applicazione della relativa disciplina, sottraendo l'operazione mutualistica alle limitazioni tipiche della disciplina dei consorzi.

5. Derghe alla disciplina societaria.

Aderendo all'orientamento prevalente, per le ragioni sopra esposte, si determina l'applicazione diretta della disciplina societaria alle società consortili, ma ciò non esclude la possibilità per i consorziati di apportare delle eccezioni, deroghe, frutto della grande autonomia – ampliata a seguito della riforma del 2003 – in capo ai privati, mediante la redazione delle clausole statutarie (19).

Occorre pertanto individuare quali siano le deroghe alla disciplina societaria: si tratta di un problema di compatibilità di tipo organizzativo-strutturale e non causale, visto ormai il riconoscimento da parte del legislatore dell'utilizzazione delle forme societarie per perseguire finalità consortili. Sul punto si individuano due diversi orientamenti.

Il primo, seguito da autorevole dottrina (20) e da una parte minoritaria della giurisprudenza (21), ritiene si verifichi un'automatica disapplicazione delle disposizioni societarie, attinenti alla funzione lucrativa - in virtù dell'assenza della medesima nella società consortile - o quando tali regole siano incompatibili con lo scopo consortile. Inoltre, si prevede l'applicazione delle disposizioni consortili solo se eccepite dai contraenti, non trovando le stesse automatica applicazione fatto salvo per le disposizioni pubblicistiche sul controllo, purché comunque non contrastanti con le norme societarie inderogabili (22).

Il secondo, che ad oggi risulta maggioritario, prevede l'automatica applicazione della disciplina societaria, con possibilità di derogare pattiziamente tali disposizioni ove queste contrastino con lo scopo mutualistico - consortile.

Tuttavia, non è consentito all'autonomia privata di prevedere deroghe in merito alle disposizioni societarie a tutela dei terzi e più precisamente, quelle che riguardano la responsabilità e quelle relative al valore organizzativo della società. Inoltre, ulteriore limitazione è la previsione di deroghe con riferimento alla s.r.l. rispetto all'art. 2373 cod. civ. (votazione in assemblea) ed agli artt. 2390 e 2392 cod. civ. (amministrazione della società) (Tribunale di Catania 17 maggio 1990). Resta precluso all'autonomia privata dei singoli consorziati derogare le norme che qualificano il tipo societario prescelto e che ne stravolgono i connotati, al punto da non renderlo più riconoscibile rispetto al modello legale (23).

Sicuramente rileva menzionare la deroga più rilevante alla diretta applicabilità della disciplina di tipo societario, rintracciabile nel secondo comma dell'art. 2615-ter cod. civ. che prevede la facoltà per i consorziati, ove stabilito nell'atto costitutivo, di versare dei contributi in denaro. Si tratta di una disposizione che supera le rigide limitazioni stabilite in materia di conferimenti nelle società lucrative, che invece escludono la possibilità di versare contributi aggiuntivi, obbligando esclusivamente il socio ai conferimenti determinati nel contratto sociale (24).

Tale clausola contributiva trova giustificazione nel fatto che mediante questa i singoli partecipanti possano contribuire, mediante tali prestazioni aggiuntive, ai costi di gestione sostenuti dalla società consortile, per conto dei clienti; si tratta di una sorta di rimborso spese, che viene determinato non a priori, ma durante la società, in relazione al diverso grado di fruizione del servizio.

Tale clausola, come è stato ampiamente stabilito, non può mai comportare un regime di responsabilità illimitata, ove venga adottato lo schema societario della società per azioni o società a responsabilità limitata, altrimenti si modificherebbe un connotato essenziale delle medesime, cioè la limitazione del rischio.

A detta di dottrina e giurisprudenza maggioritaria, la disposizione sopra esaminata sembra avere una portata generale, ovvero non rappresenta una mera eccezione ad una regola ma è espressione di un principio generale: oltre che in materia di conferimenti, anche altre disposizioni societarie sono passibili di deroga. Da ciò deriva che la causa consortile può far regredire disposizioni societarie anche inderogabili a norme dispositive, purché queste non qualifichino il modello societario adottato, né siano previste a tutela degli interessi dei terzi.

Per cui, appare necessario che la disciplina societaria debba adattarsi e modificarsi in virtù del perseguimento delle finalità consortili, e ciò non può che determinare il sorgere di diversi problemi applicativi, che gli interpreti, in mancanza di una disciplina completa e autonoma, sono chiamati a chiarire.

6. Un particolare tipo di consorzio: il confidi (consorzio di garanzia collettiva dei fidi).

Un'ulteriore tipologia di consorzi è quella dei confidi, ovvero "consorzio di garanzia collettiva dei fidi"; tale acronimo identifica un consorzio la cui attività principale è finalizzata al rilascio di garanzie collettive sui finanziamenti erogati dalle banche a favore delle imprese affiliate, e più precisamente delle piccole e medie imprese. Necessario appare l'inquadramento di tale istituto

nel contesto economico in cui opera. La recente crisi finanziaria e le novità introdotte in materia di vigilanza prudenziale per banche e intermediari finanziari hanno comportato una trasformazione radicale dei rapporti tra istituti di credito e banche. Le piccole e medie imprese nell'ultimo decennio hanno avuto (e hanno tuttora) notevoli difficoltà in ordine all'accesso al credito, oltre a sopportare ingenti costi legati ai contratti di finanziamento (25).

Se in un primo momento i confidi venivano utilizzati per ottenere finanziamenti a condizioni migliori, ora il loro intervento appare necessario per la concessione dei finanziamenti; data l'importanza per ogni impresa circa la possibilità di godere dei finanziamenti da parte delle banche, si coglie il ruolo fondamentale degli stessi nel funzionamento dell'economia reale. In Italia, i primi confidi nascono tra gli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta, e si ponevano quale scopo quello di aiutare i piccoli e medi imprenditori a risolvere le problematiche legate all'accesso al credito, utilizzando un approccio di tipo collettivistico.

Tale struttura giuridica, viene riconosciuta per la prima volta con la legge di Stato del 1977. Tale normativa consentiva ai confidi il perseguimento di finalità mutualistiche e la possibilità di godere di contributi pubblici da parte di regioni ed enti locali, come la Camera di commercio.

A partire da quel momento la disciplina di tali consorzi ha subito continue modifiche: prima fra tutti è la "Legge Quadro dei Confidi" n. 326 del 2003, la quale oltre a stabilire una disciplina più organica, pone una distinzione tra confidi maggiori e confidi minori. Poi, di rilevante importanza è la riforma del 2010 del Titolo V del t.u.b., il quale prevede un nuovo scenario, caratterizzato dal venire meno della distinzione dualistica tra fondi maggiori vigilati e fondi minori, esclusi dalla regolamentazione del t.u.b., ma definendo un unico albo per gli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 t.u.b.

La riforma del Titolo V si è resa necessaria, in virtù di una serie di problematiche che caratterizzavano i confidi e, più precisamente, dalle analisi condotte dalla Banca d'Italia si rilevava un'eccessiva frammentazione di tali intermediari, aventi piccole dimensioni, un livello di patrimonializzazione non sempre adeguato al sostenimento delle perdite e un limitato livello di produttività di tali intermediari, che li vede impegnati esclusivamente nei servizi di concessione di garanzie alle imprese. Infine, sono emerse diverse carenze in ordine ai profili di *governance* (26).

Per tutte queste ragioni, tale intervento normativo, ha cercato di regolamentare in maniera più incisiva i confidi, avvicinandoli ancora di più alle banche, in termini di assoggettamento dell'Autorità di vigilanza. Allo stato attuale, si differenziano due tipi di confidi. Da un lato, i confidi maggiori, ovvero quelli che presentano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, che sono tenuti a richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia, al pari degli altri intermediari, per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 106 t.u.b. Dall'altro lato, la normativa prevede i confidi minori, ovvero quelli che presentano un volume di attività finanziarie inferiore a 150 milioni di euro, per i quali è richiesta l'iscrizione all'elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art 112-bis t.u.b.

La trasformazione in confidi vigilati comporta una serie di conseguenze di importante rilievo, quali l'assoggettamento alla disciplina prudenziale prevista prima da Basilea 2 e poi da Basilea 3, le quali impongono il rispetto di determinati coefficienti prudenziali circa l'accantonamento del patrimonio, in relazione alla tipologia e al grado di rischi assunti. Inoltre, viene imposto la redazione di bilanci secondo i criteri IAS.

Tutti questi interventi determinano una radicale trasformazione di tali consorzi che, da strutture giuridiche a conduzione familiare, si trasformano in organizzazioni di tipo manageriale, con ampliamento dell'operatività e dei servizi offerti, e contestuale sopportazione di maggiori costi. Spese che derivano dall'adeguamento organizzativo e tecnologico per garantire i flussi informativi nei confronti della Banca d'Italia, e altre dovute a causa di un miglioramento dei sistemi di controllo (27). Tale cambiamento però ha comportato dall'altro lato un aumento delle sofferenze, riconducibile ad una minore capacità di screening sulle imprese richiedenti, essendo i confidi divenuti delle realtà di elevate dimensioni e con un rapporto sempre meno con le affiliate.

Da ultimo, appare opportuno analizzare il funzionamento dei confidi, e più precisamente della garanzia rilasciata da quest'ultimi alle banche. Questa coincide con il fondo collettivo di garanzia (28) – alimentato dai versamenti delle singole affiliate che fanno parte del consorzio, e i contributi pubblici (29) – al quale si aggiungono le ulteriori garanzie personali, molto spesso una fideiussione, e reali che assistono il finanziamento.

(1) Il principio è talvolta derogato dalla legislazione speciale di ausilio, che prevede la possibilità di partecipare ai consorzi anche per alcuni enti pubblici ed enti privati di ricerca, tra cui consorzi fidi, consorzi fra piccole e medie imprese, consorzi fra imprese artigiane.

(2) Cfr. "I consorzi e le società consortili dopo le modifiche della legge 10 maggio 1976, n. 377", G. Capurso, in *Giur. comm.*, 1981, I.

(3) Cfr. "Consorti e società consortili", F. Guerrera, in *Giur. comm.* 1995.

(4) Che recita: "Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602".

(5) Cfr. Marasà, "Le società senza scopo di lucro", Milano, 1984, 235.

(6) Oltre ad essere ampiamente improbabile la costituzione di una società con lo scopo di un consorzio interno, ma secondo quanto stabilito da Califano in "I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi e le società consortili", in "Il diritto privato oggi", Milano, 1999: mancherebbe un oggetto sociale, conforme a quanto stabilito dall'art 2447 cod. civ. ("esercizio in comune di attività economica"), e potrà essere attivata la causa di nullità ex art. 2332, primo comma, n.3 cod. civ., con conseguente liquidazione della società.

- (7) Cfr. Borgioli, "ConSORZI e società consortili", in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1985; Califano, Milano, 1999; Luchena, "La società consortile irregolare di fatto" in "Cooperative, consorzi e società consortili. Profili sostanziali, notarili e fiscali", vol. II, Milano, 2019.
- (8) Volpe Putzolu.
- (9) Cottino, Ferretti, Ferri, Franceschelli, Malesani, Minervini.
- (10) Tribunale di Milano, 7 novembre 1940; Tribunale di Genova, 29 maggio 1962.
- (11) Cassazione, 16 luglio 1979, n. 4130; Cassazione, 4 novembre 1982, n. 5787.
- (12) Tribunale di Matera, 23 aprile 1985; Corte d'Appello di Venezia, 28 giugno 1992; Tribunale di Udine, 2 giugno 1992; Tribunale di Roma, 20 giugno 2011.
- (13) Considerata la causa consortile, devono ritenersi inapplicabili le norme societarie coerenti alla causa lucrativa, oppure, contrastanti con la funzione consortile (ad es. distribuzione degli utili) anzi, sembra ipotizzabile che oltre la disciplina societaria esplicitamente connessa alla causa lucrativa, la funzione consortile-mutualistica consenta di "piegare" e far regredire a mero significato dispositivo anche varie altre norme societarie normalmente inderogabili, ma a condizione che la norma imperativa societaria non sia correlata alla tutela di interessi di terzi (Marasà, Consorzi, 122).
- (14) Borgioli, Bressan, Campobasso, Capurso, Casale, De Angelis, Mosco, Paolucci, Salafia, Taurini.
- (15) Tribunale di Milano, decreto 12 maggio 1984; Tribunale di Monza, decreto 2 novembre 1984; Tribunale B Venezia, decreto 8 gennaio 1985; tribunale di Catania, 17 maggio 1990; Tribunale di Cassino, decreto 6 Marzo 1991; Tribunale di Napoli, 2 settembre 1992; Tribunale di Milano, 16 ottobre 2015.
- (16) Cassazione, 4 gennaio 2001, n. 77; Cassazione, 27 novembre 2003, n.18113; Cassazione 17 giugno 2011, n.13293; Cassazione, 18 febbraio 2016, n. 3196; Cassazione, 19 aprile 2016, n. 7734.
- (17) Sent. Corte di Cassazione n. 18113 del 27 settembre del 2003.
- (18) Atlante N., "La disciplina applicabile alle società consortili", a cura di Preite F., Cooperative, consorzi e società consortili. Profili sostanziali, notarili e fiscali, vol. II, Milano, 2019.
- (19) L'atto costitutivo di una s.r.l. consortile può prevedere clausole che derogano alla disciplina tipica della forma societaria prescelta (T. Alba 5.6.1997); lo statuto di una società consortile può prevedere clausole che siano coerenti con la funzione consortile, ma non anche quelle che, senza svolgere tale funzione, alterino la struttura del tipo societario prescelto (Tribunale di Napoli 2 settembre 1992); nei consorzi costituiti in forma di società per azioni, gli scopi consortili non

possono giustificare l'inserimento di patti sociali del tutto contrastanti con le norme societarie (Tribunale di Milano 12 maggio 1984); Lo statuto di una società consortile, vista la maggiore autonomia dei partecipanti rispetto alle società lucrative, può contenere una clausola compromissoria, ma questa deve essere interpretata in senso restrittivo e cioè può attenersi ai rapporti fra i soci, ma non tra questi e la società (Tribunale di Monza 23 febbraio 2001).

(20) Marasà, Mosco.

(21) Corte di Appello di Ancona, decreto del 10 novembre 1980.

(22) Tra le disposizioni societarie inderogabili dall'esigenza di perseguimento della finalità consortile rientra la norma che fissa il capitale minimo del tipo sociale prescelto; gli art. 2325 e 2462 cod. civ. che stabiliscono che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio, rendendo inapplicabile l'art 2615 cod. civ. che impone la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio.

(23) Sentenza della Corte di Cassazione n. 18113 del 2003.

(24) Ai sensi dell'art. 2253, primo comma, cod.civ.; al quale si aggiunge anche un divieto per i soci di offrire prestazioni accessorie in denaro, ai sensi dell'art. 2345 cod. civ.

(25) Dell'Atti-Miani, Economia e gestione dei Confidi, Milano, 2016.

(26) Giovanni Battista Barilla, "I consorzi fidi tra diritto dell'impresa e regole di vigilanza", Giurisprudenza Commerciale, fasc. 1, 2018.

(27) Il sistema dei controlli interni prevede tre tipologie: i controlli di linea, diretti a verificare il corretto svolgimento delle operazioni; i controlli di risk management, accertano che l'esposizione al rischio non superi determinati parametri; i controlli di internal audit, finalizzati a valutare la funzionalità dei sistemi di controllo.

(28) Si tratta normalmente di una garanzia di tipo fideiussorio, atipica, subordinata all'erogazione del finanziamento dalla banca, e sussidiaria, ovvero escussa solo a seguito di un precedente tentativo infruttuoso della banca sul debitore.

(29) Lembo, in Economia e gestione dei confidi.
